

CAP. III.

Preparazione del documento

§ 1. - Ossione e documentazione. - § 2. - Atti e documenti anteriori; formulari. - § 3. - Cancellerie. - § 4. - Notariato.

Quanto finora ci si è relativamente estesi nella trattazione perché si trattava di dare qualche conoscenza delle varie qualità di atti che si incontrano, altrettanto la trattazione seguente sarà compendiosa, sia perché certe cose riusciranno già note per averci incidentalmente già accennato, sia perché si tratta spesso di notizie di erudizione più che di contenuto pratico per una trattazione elementare, sia perché il più delle volte si tratta di indicazioni che sono di scetticissimo valore se non si scende ai minuti particolari, il che ci è impossibile; ciò accade ad esempio per

questo capo III fu il quale impiega quasi tutto il nuovo volume di Bussani (vol. 2° parte 1°, 1915); ora egli si tocca solo incidentalmente della cancelleria e del notariato, cui qual' è dedicata buona parte del primo volume. E ciò è da aggiungersi che mentre per talune parti già volte nei testi italiani di diplomazia generale si erano lacune, e parti restanti invece si sono già egregiamente trattate, e in modo diffuso dal Paoli, coltelle ad ogni studio è facile trovare eventuali notizie ulteriori che gli occorressero.

§ 1. Azione e documentazione. — Sebbene i due concetti dell'azione e della documentazione di questo possano parere idealmente distinti in modo ben chiaro, pure di fatto e giuridicamente e diplomaticamente possono confondersi in un momento solo, quando cioè la documentazione è parte integrante dell'azione, il che è appunto il caso della charta in certi periodi del medio evo in Italia, come si è già visto: nelle notitie invece i due momenti sono affatto distinti, anzi può accadere che questa sia redatta qualche tempo dopo l'azione.

La distinzione quindi ha molta importanza tra l'altro per gli elementi di tempo e di luogo delle date potendo questi riferirsi all'azione o alla documentazione, e persino non esservi omogeneità tra essi riferendosi l'uno all'azione, l'altro alla documentazione.

Nelle carte dell'Italia settentrionale dato il concetto ricordato gli elementi della data si riferiscono di necessità all'azione e alla documentazione coincidendo nello stesso momento; nelle notitie nostre è certo che esse sono redatte posteriormente all'azione, ma gli elementi della data devono riferirsi all'azione: forse per questo il Paoli osserva che queste questioni cronologiche poco interessano la documentazione italiana dei documenti privati; dell'estero non ci occupiamo.

Lo studio di questa questione fu fatto con molta cura per i documenti pontifici ed imperiali. Per i documenti pontifici, si nota che sebbene per alcuni certamente la documentazione è posteriore all'azione (come sentenze dopo giudizi, contratti di natura privata, nomine ecc...) pure per la maggioranza sono l'ordine di redazione e la successiva stesura del documento stesso che fanno il diritto, e ciò ha riscontro col fatto che la datazione in privilegi, lettere, bolle o brevi è sempre indicata colla formula scriptum e datum, e non si incontra mai l'actum: Non appare mai

distinzione tra i due momenti dei dati cronologici dei documenti pontifici. Il che non significa affatto che il papa non abbia manifestato la sua volontà anteriormente alla documentazione: il Paoli anzi cita un privilegio di Leone X con la data del 25 dic. 1513 mentre nel testo si dice nativitatis proxime preterite; ma ciò non toglie che l'azione non fosse incompiuta fino a che il documento non fosse stato scritto, significa solo che a questo si applica la data del momento della manifestazione della volontà del papa. Ma si può un indizio che può spiegarsi come nella data dei documenti pontifici possano esservi anomalie dovute al non aver ricordato con precisione i dati dell'azione. Anche i documenti delle dignità ecclesiastiche nel campo della giurisdizione loro normalmente non conoscono azione distinta dalla documentazione.

Non è con incerto per ciò che riguarda i documenti regi e imperiali. Gli antichi diplomatici / tra cui il Lupi di Bergamo e il Finoyalli / avevano visto la contraddizione di certi diplomi tra la data di tempo e quella di luogo, e avevano intraveduto che la conciliazione doveva consistere nel riferirli a due momenti diversi; sullo stesso concetto aveva insistito anche il Siebel, ma, come si vide nella scorsa storia, si deve al Ficker lo scioglimento della questione; egli si propose tutto il problema della data nei rispetti dell'azione e della documentazione e stabilì che l'identità di momento generalmente ammessa per ogni tempo non è sicura che per i documenti dal secolo XVII in avanti da quando il diritto nasce a documento finito: più invece si risale e più l'azione è anzi nettamente distinta dalla documentazione; è solo dal secolo XIII che sono i documenti stessi dispositivi pur riferendosi alle volte ad azioni già compiute; e dal sec. XIII normalmente l'azione si compie con l'ordine di redazione del documento e la stesura di questo. Dal che deriva, che per arrivare a certe discordanze negli itinerari dell'imperatore, non occorre fin da questo tempo ricorrere alla distinzione tra azione e documentazione, ma solo agli stadi tra l'ordine di redazione e la redazione stessa, e ciò si rivela anche dal fatto che le differenze sono piuttosto piccole, e possono anche spiegarsi altrimenti. I termini comuni che si incontrano nei documenti regi e imperiali per indicare la data sono: datum, actum, factum, scriptum. Scriptum per sé si riferisce esclusivamente alla docu-

mentazione, factum quasi indifferentemente all'azione come alla documenta-
 zione: actum di solito all'azione, datum alla documentazione: ma
 questo ultimo principio è tutt'altro che costante. Eccessive le anzi avve-
 gano inversioni; e persino che in una data missiva di lusso e tempo che in-
 comincia col datum il datum si riferisca esclusivamente al momento dell'
 l'azione. Il fenomeno si spiega normalmente col fatto che la cancelleria
 in quel tempo non era perfettamente organizzata come oggi, e per-
 giunta l'uso che require l'imperatore faceva sì che i documenti si presen-
 tano in fin riprese, del che son esempio evidente si ha in un diploma di
 Federico Barbarossa per l'ospizio del Mon. S. Bernardo (1176) che presen-
 tando genuum manu di tutto l'encaboccolo; probabilmente rinuncia
 interrotto per i fatti della guerra; altra causa potera essere il curio-
 rio di coloro che dovevano ricevere l'atto che portasse la data non della
 redazione di esso ma quella del momento della concessione. Il
 fenomeno dei due momenti dell'azione e della documentazione
 si spiega come si trovano nei documenti nominati persino persone
 alla data del documento già morte.

l'applicazione di questo principio del Ficker se fu feconda per la
 diplomatica non è però sempre molto facile, e giustamente il Ficker
 osserva in proposito che conviene tener presente anche la possibilità dell'
 l'errore, ci basterà averlo accennato: così nel esempio per i docu-
 menti di Berengario I, lo Schiaparelli poté asserire parergli che datum
 e actum si riferiscono allo stesso momento, senza però poter afferma-
 re che si riferiscano piuttosto all'azione che alla documentazione.

Tener poi tenere presente de questa questione è affatto distinto
 da un'altra che incontreremo nel capo II, e cioè del rapporto che
 le stesse formule datum e actum nei diplomi regi possono avere rispet-
 tivamente col tempo e col luogo referendosi a seconda dei tempi
 all'uno o all'altro.

§ 2. Atti e documenti anteriori; formulari. — Anche quando
 azione e documentazione coincidono nello stesso momento, la docu-
 mentazione non è un fatto semplice in quanto che normalmente
 avviene per stadi (normalmente perde quando l'autore dell'azio-
 ne è anche autore del documento più fatti tutti di getto.)

Gli stadi che di solito si incontrano nella documentazione hanno riferimento all'ordine o incarico di redigere il documento, alla base di fatto, alla redazione formale del documento, alla relativa copia a buono, al compimento legale, alla consegna successiva al destinatario. Ciò che riguarda l'ordine di redazione e il compimento legale non entra in questo capo e del resto richiederebbe una trattazione troppo estesa per questi cenni elementari; nel *Presbiter* è però largamente trattata.

La base di fatto è data dall'azione stessa, ma questa normalmente non è di colpo riportata nel documento ma viene prima fissata nei punti sostanziali da annotazioni del dettatore: annotazioni senza formalità che si limitano ad individuare l'azione: parti, oggetto dell'azione e pertinenze sue, testi: questi appunti possono essere presi dal dettatore in seguito alla visione diretta dell'azione o semplicemente indicati dalle parti: tali *taullus*, almeno nel periodo più antico, secondo l'opinione comune le notizie dorsali del nostro territorio, le quali non avevano alcun valore giuridico.

Un passo ulteriore si ha quando da questi elementi inorganici si passa alla compilazione della minuta, detto schedam conscribere, poi generalmente breviare o imbreviare, e la minuta stessa imbreviatura; questo assume forme ben determinate, sebbene nel medio evo la minuta o imbreviatura non sia come oggi uguale alla copia a buono, mancando normalmente delle formule comuni ed essendo questo sia forma oggettiva come quando il *mundum* era in soggettiva. Conviene ricordare che il valore giuridico di questa minuta varia nel tempo: fino a Giustiniano aveva pieno valore, poi lo perdette, per risorgere prima nel mezzogiorno d'Italia e poi nel sec. XI anche da noi quando l'imbreviatura è già in realtà almeno potenzialmente documento di prova in quanto da se ne può far svolgere l'instrumentum che si richiedeva per la prova.

Appunti e minute comprende il *Parli* nella indicazione generica di atti, quelli che i tedeschi dicono anche Vorakt; ma questi fanno una categoria a sé delle minute - Nonexpte - con trattazione speciale. Nella classe degli atti si comprendono anche atti

elementi non preparati dal dettatore come i suddetti: cioè altre scritte (come scritte, preliminari, atti d'ufficio, materiale archivistico in genere) di cui egli si giovava per tirare gli elementi di fatto oppure che riporta nel documento stesso.

Categorie a se formano i documenti anteriori, il cui contenuto sostanziale e spesso il cui tenore integrale o almeno parte viene importato nel nuovo documento, come per le conferme, le remunerazioni ecc.; alle volte invece servono semplicemente per imitazione di alcune parti del testo o del protocollo; è il caso che vedemmo comune nei documenti pontifici e imperiali imitati da vescovi e da signori, ma ciò avviene anche nelle stesse cancellerie regie per facilitare la compilazione delle copie a bruno; ciò non accade nella cancelleria pontificia perché colà si fu un intero rotto uso di formulari, e solo per certi privilegi per conventi e vescovi si vede che documenti anteriori servirono per modelli fino al secolo XIII. Il Oubliakoff osserva che documenti pontifici e imperiali presentati furono usati corretti come minute per le conferme.

Ma normalmente, come oggi, era il formulario quello che serviva al dettatore per la redazione della copia a bruno (grossae, ingrossae), e specialmente per ciò che riguarda il testo documento: il protocollo normalmente non doveva offrire difficoltà per la pratica continua che si aveva il dettatore non variando esso tanto come il testo. Per formulario per sé si intende il tipo di un documento, ma comunemente intendiamo quella raccolta di tipi di documenti che serve di modello per la redazione dei documenti, tanto se essi sono in forma astratta quanto se sono formati da una semplice scelta di documenti veri.

La tradizione dei formulari è antica, poiché corrisponde ad una assoluta necessità pratica. Nel periodo repubblicano romano si corrisponde in certo senso i commentarii magistratuum che avevano anche vere formule: Cicerone parla esplicitamente di raccolte di formule e accenna a veri formulari; per la documentazione in periodo patetico ne dà il Oubliakoff indicando alcune frammenti conservati e dimostrando come vi della essere connessione tra le collezioni romane di formulari e le prime barbariche: del resto abbiamo visto parlando del documento privato come di fatto tale connessione esiste ad. es. tra il formulario del sec. VIII da una parte e quelli delle tavolette cerate e del

periodo giustiniano dall'altre. Tuttavia non si hanno formulari fu il nostro territorio anteriori al mille, tanto che non manca chi come il Brummer nega la loro esistenza sostenendo che in ecc. ogni notaio teneva una scelta di documenti per modello lasciandola in eredità ai successori. La questione fu trattata espressamente anche dal Reich (Formulari notari nell'Italia sett. e Formula del Morgengabe) il quale basandosi sulle identità letterali dei nostri documenti alle quali abbiamo accennato parlando dei documenti fivati, dimostra l'origine dei formulari nella Lombardia, forse a Pavia, ma connessa strettamente con lo stile dei vecchi scrinari imperiali; non solo, ma porta anche una prova più diretta: nell' expositio ad Rothari 143 de riguarda il placito, il conte ordina di scrivere notitia, e si annota: tunc scribitur notitia sicut in formulario scripta est: vedemmo anzi sulla scorta del Ficker la grande durata e l'evoluzione del formulario del placito parlando degli atti giudiziari.

La collezione di formule (formule si dissero i formulari nel medio evo, mentre poi si dissero forme) in dodici libri nell' Variae di Cassiodoro (scritte nel 537-8) riguarda la cancelleria degli Ostrogoti, e non ha diretta rapporto colla diplomazia medievale, essendo interamente plasmata sulle basi romane. Importa invece il Liber diuinus o formulario della cancelleria pontificia: di esso si conoscono tre manoscritti autentici: l'uno della fine del sec. VIII (Paticiano), l'altro parte del principio del sec. IX (già presso il Collegio di Clermont de' Gesuiti in Parigi, donde è sparito dal 1763, ma edito nel 1680), il terzo della fine del sec. IX o principio del X (Anuloviano) i quali contengono però anche formulari anteriori, tra cui uno di ben 63 documenti dell'inizio del sec. VII. Fu in uso ufficiale fino ad Alessandro II (1073). È certo che nella corte pontificia formulari esistevano anche anteriormente: così nel registro di Gregorio I certe lettere sono inserite solo parzialmente con la nota et cetera secundum morem.

Il partularium longolardicum, compilato a Pavia verso la metà del sec. XI, non è un vero formulario di documenti (sono 25), ma piuttosto di contorni formali orali, sellene in talune parti abbia riguardo anche alla documentazione: inoltre è generalmente ammesso che esso rispecchia uno stato di cose di qualche secolo anteriore alla sua

compilazione.

Più fortunati si è per la Francia, poiché si hanno solo le cosiddette formulae Maucolpi compilate nella seconda metà del secolo VIII che danno no 37 formulari di documenti regi e 52 di cartae pagenses: esse sono veri formulari, poiché non si danno i nomi delle parti, ma si indicano con ille: pare che per la sua compilazione non siano stati usufruiti formulari anteriori; il che non esclude a se stesso: l'esistenza del tenore dei diplomi merovingici anteriori ne è una prova. La raccolta di Maucolfo divenne anzi poi formulari ufficiale dei primi Carolingi. Altri molti formulari antecedenti al 1000, sia di atti privati che di regi, disseminati lo Guy e il Orestani, ma riguardano tutti l'estero e ci bastano quindi di rimandare per essi a questi scrittori.

Il Paoli suppone che gli antichi formulari italiani siano andati distrutti per incuria e perché la loro rusticità fece perdere ad essi ogni valore, essendo nel sec. XI nata in Italia la nuova ars dictandi: a questa ragione ne è forse da aggiungere il fatto che in questo periodo avviene anche un cambiamento profondo, come si vede, nella forma dei documenti, che doveva rendere inutili gli antichi formulari, e la ragione che dà il Orestani, e cioè che il notariato era ormai laico in Italia e non era quindi facile che nelle biblioteche degli enti ecclesiastici - uniche pervenute - se ne avesse copia.

Le nuove compilazioni che incominciano in Italia dalla seconda metà del sec. XI, artes dictandi o dictaminis, e fin tardi artes notarie di interesse fin diretto, si differenziano dalle precedenti, perché non sono fin semplici modelli empirici per lettere o documenti, ma danno fin o meno estese indicazioni teoriche sulle regole da seguire, illustrate da gli esempi inseriti nel testo o messi in appendice. Inoltre esse comprendono - tranne le artes notarie - di solito promiscuamente norme sulla redazione delle lettere comuni e dei documenti. Ci basterebbe accennare a noi dei principali artes italiane, rimandando al Paoli e agli altri nostri testi per ulteriori notizie, le quali, dati i limiti del nostro insegnamento, riuscirebbero sempre troppo scarse come concesso di evoluzione e di nessun vantaggio pratico.

Il primo di questo formulari è il Breviarium de dictamine del

diacono Alberico di Montecassino, che insegnava in quel monastero nella 2^a metà del sec. XI: manuale dedicato a due suoi scolari, contiene indicazioni grammaticali e retoriche anche sulla redazione dei privilegii pontificii e diplomi imperiali con esempi di sua incisione, ma in cui si riscontrano una certa cognizione generica delle formole vere di quelle cancellerie. La produzione di rationes dictandi, artes dictandi, summe dictaminis, per lettere o documenti cresce tutto dall'inizio del sec. XII le une influenzate evidentemente dalle altre anche quando, come fanno spesso i relativi autori, polemizzano tra loro. Tra le prime in ordine di tempo sono notissime le Rationes dictandi prosaice, del canonico Aligo di Bologna, dedicate ad un giudice di palazzo (1124): divide le lettere in quattro parti: salutatio, exordium, narratio e conclusio, dà anche esempi da lui però inventati, ma né nel testo né nei formulari prende in esame i documenti veri e propri. Questi invece si trovano nel codex epistolaris di Udalrico di Bamberg (1125): lo nominiamo sebbene estero perché dovette servire come formulario nella cancelleria del Barbarossa.

Pero formulario per i notari, e non ars dictandi generica, fu certamente il Formularium tabelliarum del celebre maestro bolognese Nerio, e il Ticker suppone che possa aver avuto predecessori: ad ogni modo per troppo questo formulario si è perduto.

Nel sec. XIII tra gli scrittori di artes dictandi generali nomineremo Buoncompagno da Signa, dalle idee larghe, quasi umanistiche, che insegnò in parecchie università italiane e la cui opera maggiore, è la Rhetorica antiqua coronata nel 1215 d'allora in Bologna, ma la più importante per noi è la Rhetorica novissima (1235), di carattere più strettamente giuridico. Grande influsso non soltanto in Italia ebbero gli scritti di Guido Fava, beneficiato della chiesa di S. Michele in Bologna, ma anche notaro e forse maestro della scuola della cattedrale: le opere sue che più ci interessano sono i Dictamina rhetorica, (1227) con molti modelli per ogni occorrenza delle vite pubbliche e private, e lo Summa dictaminis (1228-29), piuttosto teorica e che subisce l'influenza del Buoncompagno pur essendo in controposizione; inferiore di gran lunga a questo per altezza di mente, e più efficace però per senso pratico; nella piccola Doctrina ad invenendas, inven-

primas et formularias materias (1237), primo tra questi autori di opus in italiano.

Di questi tempi abbiamo già anche vere artes notariae, de più da vicino ci interessano. Primo è uno Summa artis notariae di Rainieri di Campio, insignante notariato a Pologna nel 1219; compilata per i suoi studenti oltre velle utilizzarsi parecchi formulari perduti; ai formulari precede una introduzione in cui divide l'istrumento in due parti: capitula (il nostro testo) publicationes (protocollo nostro; esp. per due protocolli l'imbricatura); tra queste pone la data sia luogo e di tempo, i testi e la sottoscrizione del notaio. Pure una Summa artis notariae fece Galatide, dal 1237 notaio di Pologna; è in quattro libri di cui uno di formulari; trascrive spesso da Rainieri. Nel 1233 il Liber cartularum de arte notaria di maestro Corradino padovano; tra il 1246 e 1253 cade il formulario veneto di maestro Ventura. Ben maggior importanza ed influenza ebbe però la Summa artis notariae (1256) di Rolando de Passaggio, in 10 capitoli, i primi sette danno formulari per i contratti, 8 per i testamenti, 9 per gli atti processuali (de iudiciis), il 10 per la riproduzione e rinnovazione dei documenti e l'esame di quelli sospetti; ogni capitolo ha una introduzione teorica; all'opera aggiunte poi un tractatus notularum in cui parla in genere degli istrumenti notarili. Altre Summae del genere furono fatte in quel secolo da Gaecario da Pologna (1271), da Giovanni da Pologna (1281) e poi altre nei sec. XIII, e XIV, ma quella di Rolando resta il più comune manuale del notariato fino alla fine del medio evo: anche poi dal resto dal 1478 al 1590 ebbe ben 17 edizioni; se ne ebbero anche commenti ed ampliamenti per opera di Pietro de' Buzoli e di Pietro Proterio (sec. XIV 2^a metà).

Tra le artes dell'estero è da fare un cenno della Summa de arte prosandi (1275-76) del maestro ferrigheze Corrado di Alere, che tocca con molto ingegno ed erudizione di tutte le questioni connesse colla redazione delle lettere e dei documenti: è fonte preziosissima nel campo della paleografia e della diplomatica.

Occanto a questi, abbiamo altri formulari in connessione con date cancellerie. Già nel sec. XIII se ne hanno per la cancelleria pontificia: Alberto di Alere, cancelliere (1178-87) fece una istruzione per notai, scrive

una Summa dictaminis maestra Grasamondo de re stato notari sotto di lui, ma ben più importante è la Summa dictaminis di bonato di Capua, prima notario, poi dottario, poi cancelliere e cardinale. In trentacinque capitoli espone regole con dieci libri di modelli, spesso dal vero, ma alle volte inventati: cura molto lo stile e il ritratto speciale della curia pontificia.

Interessante è anche la grossa collezione di 2,700 formulari in 8 libri di Marin de blulo, vicecancelliere di Innocenzo IV dal 1244 al 1257.

Più diffusa fu però la Summa dictaminis secundum stilum romanae curiae di Riccardo di Popi della 2^a metà del sec. XIII. Vari formulari per uso pratico della cancelleria si hanno anche nel liber cancellarie (detti anche liber provincialis cancellariae o anche solo provincialis) in uso già all'inizio del sec. XIII e cresciuti nel corso del secolo, che era come una guida pratica generale per il servizio (detto provincialis perché il primo nucleo fu un indice dei riservati dirisi per province). Continuazione del liber Cancellariae è il Quaternus albus fatto in Brivione e di cui si hanno varie redazioni. Disposizioni del 1278 poi ci assicurano dell'uso ufficiale riconosciuto dei formulari, e più largo si fa tale uso dal secolo seguente per tutte le varie qualità di alti. Da Giordani XIII poi si hanno Regulae cancellariae apostolicae che seguitano ininterrottamente sino a noi.

Quanto alla cancelleria imperiale vedemmo già il lectus epistolarius di Udalrico di Bamberg (1125): notevoli per noi sono specialmente gli Epistolarum libri sex attribuiti a Pier della Vigna, lettere e documenti per la maggior parte della cancelleria di Federico II e dei suoi figli; per le altre compilazioni e per i vari formulari della cancelleria imperiale, basterà dire che se ne conoscono parecchi.

È come presso questi cancellerie maggiori se ne ebbero presso le minori: a Breslau ne dà parecchi esempi per la Germania, a noi basterà richiamare quello Sforzesco ora nella Lasanatense di Roma di cui si dice se parlando dei documenti signorili.

Il Ferrari poi fece conoscere nel n. 33 del Bullettino dell'Istituto Storico Italiano un formulario greco inedito notabile bizantino che dovette correre per le mani dei notari bizantini nel sec. XIII: è fatto per l'oriente, ma è utile anche per la penisola italiana perché, dice il

Ferrari, le altre notarie dell'Italia meridionale ligure e di fretta ori-
gine orientale.

Da quanto ho detto risulta, che in molte di queste artes i documen-
ti non sono detti in forma astratta, ma in forma di documenti effettivi:
ora si fa appunto la questione sull'importanza da dare a tali documenti: os-
serva giustamente il Pauli che non può sciogliersi che studiando caso per
caso. Spesso sono esercitazioni dei dittatori prendendo le mosse da fatti
veri, e quindi di importanza storica grande, senza che affatto i docu-
ti siano genuini. Alle volte sono documenti genuini riportati qua-
li erano: alle volte, ed in caso illustrato dal Redlich intè il Pauli stes-
so, sono documenti veri che subirono un rimodernamento stilistico,
o in cui si cambiarono anche nomi e date.

§ 3 Cancellerie. a) cancellerie in generale. - Cancelleria è la
funz. istituita per la redazione dei documenti emanati da un determi-
nato ente: l'ufficio quindi ove si ricevono le petizioni e gli atti dei
privati, si fa il coordinamento degli atti preparatori, la minutazione,
e la copia a luomo dei documenti ufficiali, l'autenticazione, la registra-
zione e la spedizione. È noto che il nome deriva dai "conselli" special-
mente dei giudizi, e cancellarius nella base latina era il custode, l'as-
sistito di cancelli. Ma ben presto il cancelliere divenne attuario o scrittore,
poi capo dei notari e in fine capo dell'ufficio stesso, che da lui prese il nome
di cancelleria. Già nel secolo VI il cancelliere è sempre un alto funz.
nominato.

Lo studio delle cancellerie è indispensabile per la diplomatica, pro-
vato, formandosi in ciascuna di esse tradizioni e regole speciali, e riscon-
trandosi d'altra parte bene spesso singolarità nei vari dittatori e scrittori,
solo dalla sicura conoscenza di tutti questi elementi si possono ritenere
i criteri per giudicare dell'attendibilità dei documenti: esso forma
inoltre nella diplomatica una delle parti, in cui più evidente già sin
l'ora risulta il carattere nettamente scientifico di questa disciplina, poiché
puole indipendentemente dallo scopo ultimo di saggiare l'autenticità
dei documenti, esso porta un enorme contributo di cognizioni sistematiche,
sia storiche che giuridiche.

Imponente è lo sviluppo che ha preso questo studio: basterebbe dire che il Bresslau, il quale, pur portando molto contributo personale non solo di critica ma anche di fonti nuove, nel suo manuale in realtà compendia le sole conclusioni delle indagini tue e degli altri, dedica fin di 400 pagine ex-professo alle cancellerie papale e imperiale, e che poi ne sono pervasi tutti gli altri capitoli: e si noti che sono notizie non già di evoluzione, ma tutte di interesse decisivo che non si possono trascurare anche ai semplici fini pratici della diplomazia.

Non potendo naturalmente seguirlo, dovremo accontentarci di notizie fin di evoluzione che di interesse scientifico e pratico, che però bastino a darci qualche idea dell'evoluzione delle due principalissime cancellerie.

Riguardo alle altre cancellerie, per quelle signorili qualche indicazione si è già data parlando dei relativi documenti. Non potendo dilungarci a parlare delle varie cancellerie signorili, ci limiteremo ad aggiungere qualche cenno soltanto per Milano e cioè che come vi erano formulari, così si ebbero anche regolamenti cancellereschi: tali ad es. nella cancelleria Sforzesca sono gli ordines primi et veteres officialis cancellarie secretarie in due codici identici, l'uno alla biblioteca di Brera, l'altro a Suardiana, che contengono disposizioni regolamentari dal 1453 al 1471. Sono piuttosto norme disciplinari, ma qualche cosa ha in partenza anche per noi: a capo risulta un segretario del duca: per molto tempo è Cicco Simonetta; i cancellieri il cui numero variava, ma loro dovevano almeno una dozzina, devono fare omnes scripturas politas et terrarum verborum quam sententiarum ornatu ... ita ut per totum terrarum orbem, siamo lodate: ogni mese eleggevano uno di loro a torinese, questi poi poi vedeva al servizio verso i pirati. I registatori, che apparivano in numero minore, erano continuamente soggetti ai cancellieri: pur avendo ciascuno da attendere normalmente solo a date registrazioni, tuttavia dovevano supplire gli apertori: l'apposizione del sigillo spettava solo materialmente agli uscieri, tenendosi il sigillo da un ufficiale apposito, il quale doveva anche fare il controllo che le lettere fossero nella forma voluta e registrate, ovvero, se segrete, minutate in filza: inoltre dovevano tenere nota di tutto. Terminata la pratica, i cancellieri dovevano passare le carte relative a colui che aveva la cura dell'archivio

duale. Nella cancelleria sforzeca non risulta un complesso ordinamento organico, paragonabile con quello delle cancellerie maggiori, e la disciplina sta sempre in lasciosa non poco a desiderare: tra le infinite disposizioni relative, si pensi persino che si lamenta che gli impiegati si scagliano cancellaria registros altre in alterum per finitias... nos abramente omni que societate deturpantis.

Riguardo alle cancellerie comunali se ne disse già abbastanza parlando degli atti comunali: qui basterebbe ricordare, che non esistono nel comune un organo solo sovrano, con non si può parlare di una cancelleria generale comunale unica, avendo parecchi organi di esso uffici propri per la redazione dei loro atti, uffici che sono quindi ciascuno cancellerie se nel senso diplomatico; nel periodo avanzato si incontra ben nei comuni una cancelleria, ma essa è solo uno di tali uffici, che per autonomia è così indicato, come quello che è in più stretta analogia con le cancellerie regie, signorili, pontificie ecc. e rappresenta il comune nei rapporti in cui agisce una personalità unica e cioè verso tutti i cittadini e verso l'estero.

Delle cancellerie rescoriti con riguardo specialmente a Milano si disse abbastanza parlando dei documenti ecclesiastici.

Si potrebbe troppo fuori di limite il parlare delle cancellerie giudiziarie: basterebbe però ricordare il concetto fondamentale, e cioè che dapprima ma sotto il Trauchi si hanno veri cancellieri giudiziari (e spesso il nome è di cancellieri), che da noi sono normalmente detti notai: che a poco a poco mentre prima non erano questi che scrittori del giudizio e cui atti avevano cioè pubblica appunto fede del giudizio e avevano autenticità dalle sottoscrizioni dei giudicati, i notai vennero in sostituzione se la teoria era diversa, a far beneficiare essi gli atti giudiziari della loro fides publica: che è soltanto nell'era moderna che l'atto del giudice riacquista la qualità di atto pubblico per se stesso, non occorre quindi più l'ausilio della fides publica del notaio, al cui posto viene un funzionario proprio il cancelliere. Possiamo ricordare però che questo è solo l'ultimo stadio dell'evoluzione della cancelleria giudiziaria, la quale già esisteva prima, e l'abbiamo visto in modo speciale per l'epoca comunale parlando dei documenti giudiziari.

b) Cancellerie regie e imperiali. - Agli scopi di questo corso, sono già finiti de esuberanti le notizie del nostro Paoli.

La cancelleria dell'impero romano bizantino all'inizio del sec. V, secondo risulta dalle notitia dignitatum utriusque imperii, era presieduta da un magister officiorum e distinta in quattro scrinia o uffici: memoriae (per i decreti regi minori, nomine di impiegati inferiori specialmente militari, spedizione delle risposte preparate eventualmente dagli altri uffici), libellorum (delle suppliche, ma aveva competenza anche per le cognitiones dell'imperatore), epistolarum (delle lettere specie con gli uffici dell'impero e per l'estero), dispositionum (pare prevalentemente per gli affari dell'amministrazione interna); a capo dei primi tre scrinia erano magistri, del quarto un comes, inferiore di grado ai primi. Sopra di essi era il questor sacri palatii, con ufficio proprio; attraverso questo le pratiche arrivavano all'imperatore. In connessione con questi uffici, ma distinto era l'ufficio dei notari imperiali: questi erano fin specialmente per la scintillazione delle cose segrete; uniti in una schola si dividevano in tre gruppi: tribuni et notarii, domestici et notarii e notarii simpliciter; i primi erano alti ufficiali dello stato, intervenivano per la protocolizzazione al consistorium del re, erano persone di fiducia usate in altissime missioni; a capo di tutti questi notari era il primicerius notariorum, dignità altissima.

Nel corso del V secolo si incontra inoltre il referendariato; di origine oscura, ma certamente distinto dai magistri scriniorum, i referendari dapprima erano in numero di 104, da Giustiniano ridotti a 8; persero però parte delle competenze della scrinium libellorum poiché avevano il compito di riferire oralmente all'imperatore di tutte le suppliche sia in materia giudiziaria de iure e di comunicare le decisioni ai privati dagli uffici. Erano ufficiali influentissimi.

Del re erulo Odoacre abbiamo un solo documento del 489 che nomina un magister officiorum e un notario regio, né sappiamo altro della sua organizzazione cancelleresca. Sotto gli Ostrogoti invece si incontrano quasi tutti gli uffici suddetti, ma è dubbio, nonostante le forme le de l'arrodoro nelle Varie ci conservò per le nomine, se le funzioni permanessero invariate, tranne che per il questore e il magister officiorum

risultando ciò evidentemente dalla prefazione di Cassiodoro.

Sulla cancelleria dei re Longobardi ben poco sappiamo, anche perché non ce ne è stato conservato alcun originale sicuro: solo per il secolo VIII si può intuire quale cosa dell'organizzazione: in esse operavano referendari, notari e impiegati senza titolo speciale. I primi erano altissimi personaggi e comparivano normalmente come trasmettitori dell'ordine del re (ex dicto domini regis per N. referendarium), qualche volta funzionavano anche da dettatori, ma questo di solito era ufficio del notario (ex dictato N. notarii): il referendario non appare mai scrittore.

I notari erano i normali dettatori, qualche volta apparivano anche come trasmettitori dell'ordine del sovrano senza l'intermediario del referendario; comparivano altre volte come scrittori. Sono inferiori di grado ai *gastaldi* e *gestaldi*. Gli impiegati senza titolo non comparivano mai che come scrittori tranne un caso dubbio in cui uno sarebbe stato anche dettatore. Fra i tre gradi vi era subordinazione gerarchica, e sono comprovati certi casi di passaggio dall'uno all'altro: con un *Chudrea* dal 744 al 751 compare scrittore senza titolo, dal 755 al 767 come notario, dal 771 almeno è referendario. Si incontrano anche due referendari nello stesso tempo: naturalmente erano sempre più di uno i notari e gli scrittori.

Tare che i funzionari della cancelleria dei re longobardi fossero laici.

Quanto questo ordinamento possa risalire indietro non è facile stabilire: il primo referendario è accennato nel 673, il primo notario noto è del tempo di re Agilulfo: il primo impiegato senza titolo solo del 739. Il *Orb. lau* ritiene i titoli del referendario e notario in connessione colla tradizione romana, e non con la cancelleria merovingica, i cui documenti hanno altro andamento.

Non molto più sappiamo della cancelleria dei Merovingi. Il capo di essa stavao referendari, pure altissimi ed influentissimi personaggi della corte, laici, colti però nel diritto e nella retorica di cui ancora si avevano scuole in Francia; nel tempo più antico parecchi furono poi premiati con vescovadi, ma durante la carriera erano certamente laici. Il referendario ricomparso colla sua firma i diplomi, in cui, a dirittura dei longobardi, non è nominato lo scrittore, custodiva il sigillo del re e suggellava con esso i documenti: ma non sappiamo quale parte avesse alla redazione di questi e non

nens delle relative minute: certo non li scriveva mai. I referendari
incontrano in parecchi nello stesso tempo, ma non sappiamo quale coor-
dinamento vi fosse tra loro; probabilmente uno solo di essi aveva il sigillo
e era il vero capo dell'ufficio. Sotto i referendari erano altri impiegati,
e hanno nomi diversi notari, cancellieri, commentarienses. In pochi
occorrenze si incontra che un impiegato firma ad vicem di un altro:
questo secondo è certo un referendario, il primo probabilmente non lo era,
ma era un impiegato subalterno abilitato a firmare per il referendario.

Alla già prima che la dinastia merovingica fosse deposta, si era formato
una cancelleria presso i maestri di palazzo. Questi sviluppi acquistarono
forme dei documenti privati usate dagli altri grandi personaggi fran-
chi: ma Carlo Martello e il figlio Carlomagno cominciarono a far redi-
gere da loro impiegati che dicono esplicitamente di fuori l'ordine loro.

Quando poi governavano nell'interno, i documenti si avvicinarono mag-
giormente ai regi, perché non sono solo come gli atti paganti scritti e sot-
toscritti, ma anche riconosciuti come i regi, e chi riconosce si trova poi det-
to referendario. Non sappiamo con precisione dello stato degli impiegati
in questa prima cancelleria: di qualesun si sa che era ecclesiastico, ma
per il più di è all'oscuro. Si ebbe poi di nuovo due cancellerie in quel
ombra di regno di Childerico III (742-751), sinché si tornò ad una
la quando Pipino si fece proclamare re. Dopo un periodo in cui non
vede chiara l'organizzazione, la sua cancelleria acquistò un aspetto stabile.
Tale che quei primi Carolingi non sapevano leggere, appena cresceva la re-
sponsabilità di chi redigeva i documenti: essa non fu più divisa tra pra-
ecosti, come almeno appare prima, ma attribuita interamente a chi era
a capo della cancelleria: questa non è più collegiale, ma è un ufficio
associativo: fino ad un dato punto è sempre uno che riconosce (Bad-
silo sino al 766) o altri in vice di lui, poi un altro, Hithering, il pri-
mo impiegato della cancelleria regia franca che sappiamo con certezza es-
sere ecclesiastico: da allora per secoli non ce ne incontreremo più di
alcuni nelle cancellerie franche e germaniche, tutti quelli di cui si può
stabilire lo stato sono ecclesiastici, ma ciò probabilmente solo per aver da-
to più preferenza all'elemento franco-germanico in cui quasi nessun
mai sapeva scrivere, che al romano: il fenomeno in Germania

si riscontra persino negli scritti dei giudici: il che non vuol dire che di fatto ciò non portasse anche ad una maggiore influenza sul clero.

Sino a Rodrico il Pio i capi della cancelleria erano tratti dal suo seno; con lui invece si trovarono nominate persone affatto indipendenti: ma ciò porta anche ad un'altera di vertice: mentre sino ad allora i capi della cancelleria avevano una parte effettiva nella redazione e buono del documento (almeno lo scrivevano anche per intero), da allora la stessa ricognizione è normalmente scritta da loro impiegati subalterni: firmavano come prima ed era responsabile il capo, ma sottoscrivevano nel suo nome altri ad vicem di lui: questi impiegati subalterni abilitati alla ricognizione avevano certo come tali una posizione più elevata, ma non è ben chiara, poiché appaiono alle volte anche posticciamente come ingrossatori (scrittori a lumino) almeno in parte di documenti riconosciuti da altri. Per i primi tempi non conosciamo i titoli ufficiali di questi impiegati: quello di referendario era già scomparso: si incontrano i titoli di notarius e cancellarius ma spesso senza significato distinto: conviene ricordare che come in certi territori franchi gli scritti dei giudici erano detti cancellari, in altri erano detti notarii. Il primo capo della cancelleria di Carlo Magno è detto notarius, il secondo protototarius, il terzo notarius o cancellarius. Sotto Rodrico il Pio però notari sono quelli abilitati a riconoscere per il capo, questi non è più detto notario: si trova detto summus cancellarius, archinotarius, summus notarius, ma certo se ci fu titolo riconosciuto per lui da Carlo Magno quello di cancellarius che solo dopo la metà del secolo IX diventò ufficiale; nell'intermezzo si trova anche archicancellarius: solo in certi momenti di questa dissoluzione della cancelleria come sotto Rodrico II si incontrano documenti scritti direttamente d'ordine dell'imperatore, o riconosciuti ad vicem N. cancellarii, probabilmente il capo della sua cancelleria. Solo i cancellieri hanno alta posizione alla corte: i notari e scrittori si conoscono solo dalle sottoscrizioni ai diplomi e sono generalmente diaconi o suddiaconi.

Ma intanto in una delle cancellerie di Carolingi, in quella di Rodrico il Germanico, era accaduto un profondo cambiamento nell'854, nominandosi, sotto il capo della cancelleria, l'arcicancellano capo della

regia cancelleria (aveva tale nome originariamente dalla cappa o cappello di S. Martin di Tours in essa conservata); i due uffici erano certo distinti, sebbene già si avevano amichevoli contatti (alcuni notari della cancelleria e persino capi erano stati certo cancellieri) e altri rapporti di dipendenza degli impiegati della cancelleria tutti ecclesiastici dall'arcicancelliere sono probabili, ma ciò non importava un'ingerenza di questo nelle funzioni della cancelleria. Certo con la nomina dell'854 i due uffici restavano distinti ancora, ma un cambiamento avveniva: l'arcicancelliere aveva titolo di alto incarico per essere il capo effettivo della cancelleria, doveva avere qualcuno che lo sostituisse normalmente, e questo fu infatti nominato subito nell'855 e dall'858 almeno ha il titolo fisso di cancelliere, ma subordinato all'arcicancelliere. Il cancelliere di solito non ricompariva personalmente, ma si tiene i notari ad vicem di lui o dell'arcicancelliere. Nell'870 fu nominato arcicancelliere l'arcivescovo di Metz, il primo vescovo del regno: certo non si aveva l'intenzione di stabilire con ciò una regola, ma il precedente, opera di Brechtel, che molto fece nel diritto germanico, e fece regola fino ai tempi moderni; però l'alta carica ecclesiastica che l'arcicancelliere occupava fece sì che anche minore fosse la sua parte alla cancelleria, che il suo titolo divenne puramente onorifico. Dal 770 in poi si doveva che non è più necessario che gli impiegati della cancelleria abilitati a riconoscere sottoscrivano autograficamente: ma possono essere sostituiti da altri impiegati.

Non possiamo seguire le vicende molto complicate con corsi e ricorsi continui di un precedente delle varie cancellerie carolingie; di regola si si osserva che il primo vescovo del regno è l'arcicancelliere e capo della cancelleria. Basterà dire che Arnolfo prese a capo della cancelleria e arcicancelliere il suo primato arcivescovo di Salisburgo, che già lo era stato sotto il padre Carlomagno di Baviera: sotto di lui viene un cancelliere e poi notari e scrittori. Firmato da Arnolfo il regno di Lorena per il figlio Sventibaldo si dovette formarsi una cancelleria: ma due arcivescovi quello di Colonia e quello di Brema si trovarono nel regno, e per non far torto a nessuno fu il primo nominato arcicancelliere, l'altro cancelliere, rompendo l'unione stabilita nell'854 da Lodovico il Germanico, e l'arcicancelliere fu vero capo della cancelleria. Complicate sono le

ricende di questa cancelleria di Lorena, che durò anche sotto Lodovico IV il Francese quando la Lorena fu unita alla Germania; dopo essa la cancelleria, l'advocem dell'arcicancelliere di Brema però compare anche sotto Enrico I nella unica cancelleria Germanica di questo per i documenti che riguardano la Lorena. Ottone I, pur avendo una cancelleria unica continuò dapprima ad avere i due arcicancellieri (detti ormai indifferentemente anche arcicappellani) di Magonza e di Brema, questi risposero per la sola Lorena, ma capo effettivo della cancelleria fu il cancelliere; poi qualche volta comparirono anche gli arcicappellani di Salisburgo e di Colonia in ricordo dell'antico diritto, mentre va scomparendo l'arcivescovo di Brema anche per i documenti della sua provincia, finché dal 965 tutti è ancora di nuovo appannati nell'arcivescovato di Magonza. Ma almeno dagli ultimi anni del regno di Ottone I abbiamo una modificazione nella cancelleria che ci interessa: mentre sotto i Carolingi l'Italia era considerata una parte qualsiasi dell'impero e quindi i suoi affari erano trattati dalla cancelleria generale, diversa fu l'unione che accadde tra Italia e Germania sotto Ottone I, l'Italia era qualche cosa di ben distinto allora e si rendeva necessaria una cancelleria speciale; dopo sporadici esempi, dall'agosto del 962 è regola che i diplomi per l'Italia siano sottoscritti in nome del cancelliere italiano in rappresentanza dell'arcicancelliere italiano: in questa cancelleria si trovarono rettori e ingrossisti italiani, ma non pare si possa fare netta separazione tra il personale imperiale delle due cancellerie germanica e italiana.

L'arcicancelliere per l'Italia dapprima è un vescovo italiano (non è fissa la sede); con Enrico II (1002) dopo nove anni di cancelleria unica (1002-8) si distinguono ancora, ma l'arcicancelliere è germanico; dal 1031 con Corrado II si fissa questo arcicancellierato nell'arcivescovo di Colonia: però dopo, sotto lo stesso (1045), si ha una terza cancelleria, quella di Borgogna, che però non ebbe una chiara organizzazione; dapprima non fu unita ad una sede fissa l'arcicancellierato poi si stabilì in quella di Vienna, finché nel 1308 passò all'arcivescovo di Brema.

Questi tre arcicancellierati (Magonza per Germania, Colonia per l'Italia, Brema per la Borgogna) continuarono per tutto il medio evo, anche quando le tre cancellerie, che non furono mai nettamente separate; dopo Enrico V sono di nuovo fuse in una sola: ma questi arcicancellieri

omni non avevano fin ingerege nelle cancellerie: anche quando d'ordini
 piani sono riconosciuti in loro nome, cio e una formula senza signifi-
 cato; si nota poi spesso sotto Lotario III e Federico III de quando diplomi
 sono riconosciuti in loro nome per la scelta tra loro non si bada tanto al
 luogo ai gli atti erano destinati, ma al luogo ove si trovava l'imperatore.
 Tentarono e veno da Adolfo di Cappan (1292) a Carlo IV (1377) di ac-
 reri diritti, specie nelle nomine, ma anche quando ne furono loro ri-
 conosciuti furono di solito giuramenti accademici: l'imperatore
 non avrebbe potuto tollerare di effettivi nella sua cancelleria data appunto
 la potenza politica e quasi indipendenza de gia avevano per altre ragioni i te-
 racancellieri: e Carlo IV stabilì espressamente che il loro diritto era solo ono-
 rario. In tali condizioni era quindi di importanza reale il cancelliere, il
 vero capo della cancelleria, de dal sec. XII in poi e ormai unico: e da notare
 pero de sotto Enrico IV, Federico II e i figli di questi si ha una cancelleria specia-
 le per la Sicilia sebene la distinzione dall'imperiale non sia rigorosa

Da Federico l'involtio troviamo tra i cancellieri e i notai della cancelleria il proto-
notarius, quasi vicecancelliere, alle volte assume anzi tale nome in rapporto diret-
 to colla corte; Pier della Vigna fu capo della cancelleria d'assoluta ed solo titolo
 e generico di magister: dal 1247 e pero protonotaro del regno: la carica
 di protonotaro assume poi grande importanza nel Mezzogiorno. Da Rodolfo
 d'Asburgo si incontrano in Germania fin di un protonotaro.

Fin al sec. XV i cancellieri della cancelleria imperiale furono esclu-
 sivamente: il primo laico assunto a tale carica fu Gaspare Schlick sotto Sigis-
 mondo; non fece troppo onore, poiche abuso della fiducia con molte falsifi-
 cazioni. Gaspare Schlick del resto doveva essere ben abile, poiche mentre
 prima per regola ogni imperatore si nominava un suo cancelliere, egli fu
 il primo di nuovo dopo secoli a servirne ben tre. I notai furono pure
 dapprima presi prevalentemente dal ceto ecclesiastico e se ne incontrano
 ancora nel sec. XV: era una carica d'onore tanto che si incontrano venoni;
 ma ad diffondersi della cultura scaddero. Da Carlo IV (1377) si trovano an-
 che detti segretari. Ma una distinzione netta tra notai e segretari si ha
 solo nel sec. XV: l'ordinamento cancellerico del 1494 stabilisce che ai
 protonotari e segretari spetta la minuziosita, ai notai e altri officiali rest-
 tori la copia e buono. Dalla fine del sec. XVI troviamo poi sovvetto e
 registriatori.

La registrazione per secoli mancò nelle cancellerie imperiali: prima Federico II l'ebbe, ma solo per la cancelleria di Sicilia; sotto Enrico VIII comincia a introdursi in Germania; e ben sviluppato sotto Carlo IV.

Più tardi troviamo nelle cancellerie imperiali anche il taxator e il sigillator: non è ben noto quale parte avesse il cancelliere nella nomina di questi ufficiali della cancelleria.

I primi regolamenti della cancelleria imperiale conservati sono delle fine del secolo XV.

Resterebbe a dire qualche cosa delle cancellerie dei re d'Italia, ma sebbene lo studio sia stato fatto largamente dallo Schiaparelli in vari numeri del Bullettino dell'Istituto storico Italiano; dobbiamo accontentarci di rimandare a lui trattandosi di argomenti troppo speciali. Partecò dire che sotto Guido re d'Italia (899) non compare l'arcicancelliere, ma solo un cancelliere, il quale tutto afferma il nome di arcicancelliere quando (21 feb. 891) quegli divenne imperatore: esso divenne nel 895 vescovo di Pisa, ma non prese parte alla scrittura sia pure parziale dei diplomi. Poco moscono ad vicem notari, ma solo si dice cancelliere: si hanno però documenti scritti direttamente in iussione dell'imperatore. La cancelleria di Lambertus è una continuazione di quella del padre: al vescovo di Passau succedette come arcicancelliere quello di Zorim, ma solo dal 895, e pare non fosse solo nominale la sua carica, come quella dell'antecedente.

I riconoscitori ad vicem sono notari o cancellieri, ma il titolo non è usato indifferentemente, il secondo rappresentava un grado superiore. Sotto Berengario I il titolo di arcicappellanus non figura mai nelle recogniti (deveva essere alta persona) ma solo quello di archicancellarius (è però detto nel corpo del documento anche summus cancellarius): tutti i diplomi sono riconosciuti ad vicem di lui dal cancelliere o da un notaio, tranne quelli scritti per iussione regia di Berengario. L'arcicancelliere se è sempre vescovo non prende parte alcuna agli uffici della cancelleria. Normalmente il personale della cappella era distinto da quello della cancelleria: solo si danno unioni personali dei due uffici in pochi individui. I titoli cancelliere e notaio sono usati promiscuamente e non indicavano affatto due cariche distinte: se ne avevano contemporaneamente fin d'uno. Con Lodovico III di Provenza i diplomi escono dalla stessa cancelleria

di Proenza; abbiamo però accanto ad un vice cancelliere di Proenza, (la carica spettava ai vescovi di Nieme) un arcicancelliere per l'Italia, almeno nel primo periodo (900-902): anche nel 2° periodo per il cancelliere non riconosce mai ad vicem dell'arcicancelliere di Proenza. Sotto Lodovico III però vero capo della cancelleria in entrambi i periodi è Arnolfo riconoscitore di tutti i diplomi italiani; usava indifferentemente il titolo di notario o di cancelliere, una volta solo si dice arcicancelliere: Arnolfo era già nella cancelleria in Proenza e riconosce anche per la Proenza.

Con Rodolfo 2° di Borgogna non si ha neppure una cancelleria speciale italiana: però abbiamo un arcicancelliere italiano, Beato vescovo di Cortona, personaggio influentissimo anche poi, il quale però non prendeva parte ai lavori della cancelleria: il riconoscitore si dice normalmente cancelliere, ma all'atto anche solo notario. Con Ugo e Rotario arcicancelliere è dapprima ancora il vescovo di Cortona Beato, poi fu elevato a tale carica il cancelliere, a cui fu allora data la carica di abate di Bobbio, poi sempre un vescovo: per eccezione in un diploma è detto arcicancelliere, la carica solo nominale ed prima, dopo diventa effettiva per mire politiche.

Sebbene diplomi siano ad vicem riconosciuti anche da notari, pure la carica di cancellarius non si confonde con essi; è il grado intermedio, si incontrano tra i riconoscitori anche altri ecclesiastici, e tra questi cancellieri, ma i due uffici però erano distinti.

Sotto Adalberto è arcicancelliere il vescovo di Lomo (già arcicancelliere di Ottone III): cancellieri prima fuibeito prevosto di Verelli, dal 1005 Gotofredo frate di Milano.

e) cancelleria pontificia = Sebbene si tratti di una cancelleria unica, pure non è possibile darne una idea sommaria adeguata non solo per la profonda evoluzione subita, ma per la complessità della sua costituzione. Dei primi tempi della Chiesa poco sappiamo: fino al secolo 3° non abbiamo testimonianza certa dell'esistenza di notari pontifici: tali non appaiono ad esempio i notari che scrivevano gli atti processuali dei martiri. Solo da Costantino Magno in avanti, quando la Chiesa ebbe attribuzioni civili e giudiziarie, abbiamo notizie di una cancelleria papale. Verso il 340 troviamo anzi citato un primicerius notariorum della Chiesa Romana, all'inizio del sec. 4° anche

un secundicerius.

L'organizzazione vera però si instaura solo dai tempi di Gregorio I: abbiamo allora a capo della cancelleria il primicerius notariorum, e sotto di lui un secundicerius notariorum: sotto di essi vi erano uniti in schola i notarii sanctae ecclesiae romanae, detti anche notarii sedis apostolicae, tra questi avevano un posto eminente, analogo a quello che vedemmo nei tribuni e notarii della corte bizantina, i sette notarii regionali (uno per ciascuna delle sette chiese regionali). Il primicerius era all'ultima dignità: era uno degli amministratori della sede apostolica nella rasenza, è detto anche consiliarius del papa; era tale la sua influenza nella cancelleria, che poterono ad insaputa del papa far emanare importanti documenti.

Funzione speciale dei sette notarii regionali doveva essere quella di scrivere gli atti dei concilii, funzione che ancora nel sec. XI si riscontra nei protomartiri loro successori. Funzione generale dei notarii tutti della sede apostolica era di scrivere i documenti e tenere i registri della cancelleria stessa, e appunto per questa loro attività sono detti anche scriniarii: sebbene scriniarius solo da allora archivio, non pare che per scriniarii anche nel periodo più antico si debba intendere archivisti distribuiti dai notarii: a capo dell'archivio come della cancelleria era il primicerius notariorum e il personale doveva essere sempre quello. In seguito poi si vede che se al tempo di Gregorio I gli scrittori dei documenti sono sempre detti notarii, nel sec. IX sono invece detti sotto Alfredo I semplicemente scriniarii, e nel tempo intermedio è frequente l'unione di notarius et scriniarius.

Il primicerius notariorum doveva essere dapprima capo anche della biblioteca, ma verso la fine del secolo VIII troviamo un bibliotecario. Quest'ufficio era generalmente un vescovo, a poco a poco venne acquistando posizione preminente nella cancelleria. Continua il primicerius notariorum, ma passa in subordine: dal tempo di Adriano con le due date dello scriptum e del datum papianum alla volte conoscere il datario, che è normalmente il primicerio, e lo scrittore è un notario; ma il primicerio non è solo in tale funzione; sino alla 2^a metà del sec. X, in rappresentanza del bibliotecario sono datari, anche gli indices de clero, che però sin allora sono assolutamente esclusi dalla cancelleria: capo di questi è ora il bibliotecario.

Ma dall' inizio del sec. XI troviamo de datori non sono sempre i biblio-
tecati: così dal 1005 al 1007 abbiamo datario un abbas et cancellarius
sacri Lateranensis palatii. Questa tendenza, che doveva portare ad un
maggior appoggiamiento della direzione della cancelleria al papa, togliendo
di mezzo l'alta dignità del vescovo bibliotecario, ebbe di fatto il compimento
sotto il papa (Benedetto IX: questi nel 1036 stabilì l'unione ducaatua tra la
curia di bibliotecario e la sede suburbicaria di S. Pietro (andata (seco nel 1120 unita
a quella di Porto); l'unione resterà e anche quando si si nominerà per caso un
vescovo d'altre sede è detto che è semplicemente gerens officium bibliothecarii
Ma l'unione della curia ad una sede così importante faceva sì che di fatto il
cardinale bibliotecario non potesse occuparsi delle cose della cancelleria: come era
già accaduto per gli arcicancellieri germanici, occorreva un rappresentante
stabile del nuovo capo nominale, e questi succedette al titolo di bibliothecarius
porta quello di cancellarius: bibliothecarius et cancellarius; lo troviamo nel 1042;
al cardinale bibliotecario di fatto ben presto non restò che l'onore e forse certi pro-
vanti. Già dal secolo X era in uso indicare il sacrum palatium lateranen-
se come sede del papa e dei suoi ufficiali, e questi assumono il titolo da esso,
con gli iudices de clero si dicono anche iudices sacri palatii lateranen-
sis: già da Giovanni XV (985-996) anche gli ufficiali della cancelleria si
chiamano notarii regionarii et scriniarii sacri palatii: ciò non portava me-
tamente nella loro natura, e con è da dire per i notai con tale titolo che
troviamo sotto Benedetto IX. Ma con Clemente II, verso ancora Benedetto IX,
prima che tornasse alla sede apostolica, troviamo con certezza per la prima
volta nella cancelleria apostolica uomini che non appartengono al
ceto degli scriniari e notai regionali di Roma, due scrittori che erano
venuti dalla cancelleria di Enrico III. Ma ciò non è fin un capo spro-
radico subito con Leone IX. La cancelleria pontificale seguirà il papa nelle
sue peregrinazioni e ora si fanno continue mentre prima risiedeva quasi
stabilmente in Roma o vicino, e il personale ormai non è fin quello so-
lamente legato alla città, ma scelto liberamente dal papa tra uomini di
sua fiducia: si incontrano ancora scriniari romani ma sempre più
rari, di solito quando il papa è in Roma. Ciò porta anche un cambia-
mento nella scrittura che non fu fin esclusiva la curiale romana igno-
ta ai notai stranieri.

Da allora, tranne il periodo dal 1054 al 1063, in cui il vescovo di Albi (par-
tida fu di nuovo capo della cancelleria col titolo di bibliotecarius, capo della
cancelleria è una persona di fiducia del papa col titolo quando di bibli-
thecarius, quando di cancellarius, quando con entrambi, finché da Lucio II (1084-
1145) si fissa il titolo di cancelliere (puramente onorifico per il titolo di arci-
cancelliere che ebbe da Leone IX l'arcivescovo di Colonia, né ebbe seguito). La car-
ica assume tutto grandissima importanza tanto che dalla fine del sec. XI è nor-
malmente collegata alla dignità cardinalizia (non cardinal' vescovi per
tranne un'eccezione) e ciò fino alla morte di Innocenzo III.

In supplenza di lui tiene le sue funzioni come datario un altro cardinale
o un altro ufficiale della cancelleria: nel primo caso assume di solito
il titolo di vicem cancellarii gerens, fin di raro nel secondo caso.

Qualche volta eccezionale accadeva che vi fosse solo questo supplente, senza
che si fosse provveduto alla nomina del cardinal cancelliere: ma ciò
fu quasi un secolo fu invece regola di Onorio III. A capo della cancelleria
non si nominò più un cardinale, e normalmente anzi quando il
cancelliere era nominato cardinale usava dalla prima carica: sempre
quindi il titolo di cancelliere riservato ai cardinali e il capo della cancelleria
è detto vicecancelliere; quando sotto Bonifacio VIII si si nominava
un cardinale ormai l'antica ragione del titolo di vicecancelliere non
era più viva e il cardinale stesso è detto vicecancelliere: da Gregorio
V fino ad oggi la carica di vicecancelliere è sempre cardinalizia. Recentissi-
mamente però tornò ad avere il titolo di cancelliere.

È sotto Innocenzo III che diventa normale il titolo di cancellaria per indicare questo ufficio.
Il vicecancelliere è il capo effettivo della cancelleria, sostituito solo in
caso di impedimenti da un notaio, ma dalla fine del sec. XIV si ha un
sostituto stabile (può essere cardinale o almeno vescovo) detto regens (alle volte
locumtenens o praesidens) cancellariae; nella cancelleria stessa troviamo
in condizione preminente sei notai apostolici, dalla seconda metà del
sec. XII detti normalmente protonotari. Essi dovevano tra l'altro leg-
gere al papa le petizioni e curare la redazione delle minute secondo
l'ordine del papa, nel che erano aiutati da abbreviatores o beviatores,
che materialmente dovevano notam formare: questi erano dapprima
semplici impiegati privati di quei notai, ma almeno dalla fine

del sec. XIII sono considerati parte della cancelleria giurando nelle mani del vicecancelliere: ancora nel secolo XIV e XV a stretto rigore sarebbe in-
fiegati pirati dei vari notari, da cui sono nominati: ma la loro azione,
è regolata dagli ordinamenti della cancelleria, anzi vengono spumendo
una competenza quasi esclusiva per la minutaione delle littere gratiosae
independentemente dal loro notario. La copia a buono (notas grossare)
spettava agli scriptores papae o scriptores litterarum apostolicarum, (come
i notari, erano questi nominati dal papa. Erano numerosi tanto che
nel sec. XIV se ne trovano qualche volta oltre cento: gli scriptores erano sotto
la direzione di due impiegati tolti dal loro senso: il rescribendarius, che do-
veva guardare quali lettere già scritte fossero da riscrivere per qualsiasi difet-
to o ragione e il distributor notarum grossandorum che le distribuiva tra
gli scrittori, sorvegliava che si scrigessero e stabiliva le tasse. Da Giovanni
XXIII (1315-1333) le due cariche si fondano in una, ma si hanno due re-
scribendarii l'uno per le lettere de gratia l'altro per quelle de iustitia, ef-
fendo stato la cancelleria divisa in due analoghi uffici. Specialmente
per il computo dei diritti degli scrittori erano controllati da un computa-
rius nominato dal collegio degli scrittori. Per bollare gli originali n' erano
plumbatores, bullatores o bullarii che si trovano già nel sec. XIII, e già in
quel secolo fino poi a Sisto V tale ufficio spetta a due patres barbati del
l'ordine cisterciense, la registrazione spettava ai registratores.
Dall' inizio del sec. XIII troviamo inoltre un corrector litterarum apostoli-
carum: di esso nel sec. XIII si sa poco, è verosimile che dovesse rivedere
le minute prima che fossero passate agli scriptores: non doveva essere
scrittore né abbreviatore dappima, ma poi tale diritto è tolto e lo trova-
mo anzi a capo degli abbreviatores de parte maiori di cui dirò tutto in pro-
ssima vicinissima al regens cancellarie, però la sua competenza fu sola-
mente per le lettere di giustizia.

Già sotto Innocenzo III abbiamo pure nella cancelleria l'audientia
litterarum contradictorium (audientia publica) a cui capo è un auditor:
a questa andavano specialmente le lettere de iustitia prima di bollare
(come nomine di giudici straordinari) e gli interpreti potevano contradicere,
litterarum arrestare: naturalmente il papa poteva darvi viso ugualmente

ma di solito l'auditor assistito da due lettori e un notaio riferiva e si faceva un processo.

Alla metà del sec. XIV incontriamo anche secretarii papae o secretarii apostolici, che non fanno parte della cancelleria però, ma della camera: trattavano le corrispondenze politiche del papa, ma alle volte rinunziarono e anche copiarono in parte documenti: in tali casi la loro firma si incontra a detta sotto il testo.

Nel periodo dello scisma dopo il ritorno di Avignone anche l'organizzazione della cancelleria subì dei rallentamenti: si esposero però sempre il vicecancelliere e il regens cancellariorum. La competenza dei notari apostolici o protonotari nel sec. XV si restringe alle cose di giustizia, ai documenti sui benefici concistoriali e alle bolle concistoriali; le relative minute erano fatte dai loro abbreviatori sotto la responsabilità dei protonotari. Invece la competenza per le minute delle littere de gratia è divenuta esclusiva degli abbreviatores della cancelleria. Le suppliche relative di solito erano rimandate da referendari, che le sottoponevano al papa, il quale vi metteva la signature, il datario vi aggiungeva la data, si registravano e poi passavano alla cancelleria. Nel collegio degli abbreviatores litterarum apostolicarum intanto si erano introdotte suddivisioni, che nella seconda metà del secolo XV sono fissate in tre classi: primae visionis, de parco maiori e de parco minori: questi ultimi due termini hanno origine dai luoghi materiali del palazzo, parcus maior e parcus minor ove si trattavano gli affari, e probabilmente si trovavano già in Avignone. Gli abbreviatores de parco maiori sono identici agli abbreviatores vicecancellarii assistentes di Martino V, ed erano i più alti: tutti però avevano diversi compiti non solo per la minuta ma anche per l'esame delle lettere copiate o buone degli scriptores. Gli scriptores, pure molti in collegio, andavano le minute di tutti gli abbreviatori.

Troviamo inoltre i taxatores divisi in due gruppi: i taxatores plumbei o custodes plumbei nell'ufficio del sigillo, e che scrivevano la tappa nella filza dell'originale a destra del nome dello scrittore e i taxatores seu lectionarii litterarum apostolicarum che dovevano controllare le tappe fatte dal rescribentario e salvaguardare i diritti della camera e sottoscrivere sotto la filza a destra del rescribentario e del computator.

Nella registrazione troviamo quattro magistri registi o registratores che si dividevano

le copie fatte dagli scriptores registri o clerici in registro secretis.
 In questo periodo assumono sempre maggiore importanza i segreti pontifici
 fatti anche per i documenti, sia con fare la minuta (avevano competenza
 in certe lettere de gratis, come nomine di' nunci, altare portabile ecc.) sia
 con spedire documenti di grazia per cameram quando secondo le regole
 non era possibile l'expeditio per cancellariam, sempre per solleciti: si loro
 competenza fu poi la minuta, copie a mano, registrazione dei libri, aiuta-
 to in questo da scriptores breviarum o scriptores secretariorum, loro impiegati: an-
 che questi dal 1503 sono riuniti in collegio.

Non ci interessa seguire l'ulteriore evoluzione, che però non importa pro-
 fonde modificazioni: le ultime disposizioni in materia sono le Constitutio-
 ni o regolamento interno della cancellaria apostolica, del 1804.

Riguardo ai registri già si disse qualche cosa parlando dei documenti pontifi-
 ci: sino dal sec. II se ne ha notizia, ma non erano veri registri in
 quanto che vi si copiavano anche documenti altrui, e quindi per questa par-
 te sono della natura dei copiarj: sono registri nel significato tecnico da
 Gregorio I e sono detti regesta. Pur troppo del periodo anteriore a Innocenzo III
 si conservarono solo frammenti o copie: sino verso il 1000 d'oretta opere su pa-
 piro. Da Innocenzo III comincia la serie: a) regesta Vaticana (2000 vol.)
 da Innocenzo III a Sisto IV; b) regesta Avenionensia (300 in carta) e regesta
 Lateranensia (ferono sino al 1892 nell'archivio della dataria a Laterano, ora
 nell'archivio segreto vaticano; da Bonifacio IX (1389) a Sisto V son len 1920);
 c) da Martino V registri breviarum, in serie a se. Queste serie non sono
 uniche, ma avevano suddivisioni a cui in parte si accennò parlando dei
 documenti pontifici, che sarebbe impossibile qui enumerare. Conviene notare
 che dal secolo XV si hanno tre qualità di registri: registri della cancellaria
 (sono tra i Lateranensia), registri della camera, registri del segretariato. I registri vaticani
 sec. XV sono quasi tutti della camera o della segreteria. Quando un documen-
 to originale si può stabilire in quale serie fosse registrato: quelli usciti
 dalla cancellaria portano in A grande e nella parte tonda della lettera
 il nome e cognome del magister registri; quelli della camera l'indica-
 zione A(registra)to in camera apostolica; quelli della segreteria A(registra)to
 apud me NN.

Si disse già dei formulari della cancellaria pontificia e de le regulae can-
 cellariae apostolicae si seguono in serie ininterrotta da Giovanni XXI

11) Notariato. - Dice lo Schiaparelli che la storia del notariato, istituzione prettamente italiana, ereditata dal giure romano e de signoreggia per tutto il medio evo estendendosi dall'Italia alle altre nazioni, è uno dei capitoli più importanti delle nostre istituzioni. È infatti stato per lungo tempo studiato dai giuristi e dai diplomaticisti: per troppo però s'è giungere a conclusioni univocamente accettate in tutto, e ciò perché, come opera lo Schiaparelli stesso, specie per il periodo antico si imparava a conoscerlo quasi solo dai documenti: ora questi sono testimoni buoni ma non sufficienti, non sempre tali da non sia possibile ricavarne opposte deduzioni. Per verità quindi atteniamoci a pochi esempi, seguendo specialmente il Bresslau.

Nell'ultimo periodo imperiale romano si incontra come persona addetta a scrivere i documenti per i privati il tabellio. Tabelliones avevano un posto (statio) per sé e fu i loro aiutanti sul mercato (forum) onde sono anche detti forenses. Non erano impiegati dello stato, ma soggetti alla sorveglianza di questo: nelle città principali questa era esercitata dal magister census. Non è da confondersi il tabellio con il tabularius: questo era invece un impiegato: ragioniere e archivista del comune, incaricato delle tenuta dei libri del conto e delle imposte, considerato persona publica, aveva pure l'obbligo della redazione di certi documenti (testamenti dei ciechi, atti per gli orfani...) ma esso non ebbe alcun rapporto col notariato: fu solo nel medio evo, che il termine tabularius fu usato per indicare tabellio, e si cominciarono anche i termini tabularius e tabularius.

Nei luoghi d'Italia che non furono occupati dai Longobardi, l'istituto dei tabelliones continuò a lungo immutato: a Roma ancora nel secolo IX si trovano numerosi tabelliones e continua il magister census: poi assumono il titolo di tabelliones urbis Romae, e dalla metà del secolo X si dicono scriniarii ecclesiae romanae e al posto del magister census si trova un protoscriniarius. Nel Ravennate il titolo continua ancora nel secolo XII però questo si aggiunge la città ove esercita: tabellio civitatis Ravennae. Caratterizzati quelli di Roma e di Ravenna si reggono erano laici. I tabelliones formarono a Ravenna dal secolo VI una scuola a cui capo era un primicerius o primarius; nel sec. X si ha un prototabellio: i tabelliones si dicono anche exceptores curiae, e nel sec. X anche curiales.

Gli exceptores erano dapprima scrittori privati salariati; ma già nel secolo V erano divenuti segretari dei pubblici uffici: ogni senato di città aveva il suo exceptor, con ogni tribunale.

Già nel secolo II^a a Roma gli exceptores redigevano documenti per i privati, ma poi si confondono colà coi tabelliones. Questi furono colà distinti dai notai autentici delle normalmente scriniarii e posti sotto un primicerius e un secundicerius.

A Napoli almeno dal sec. X da quando abbiamo (prima di trovarci citati notai) i curiales come mini scrittori cittadini de hanno diritto di compimento dei documenti, la scrittura materiale poteva essere fatta anche da altri sotto di loro: essi erano sotto il primarius curiae civitatis Neapolis, il quale aveva diritto di dare compimento agli atti non finiti dai notai morti: per fare copie doveva essere assistito dal tabularius curiae, che doveva essere l'archivista. I curiales si dicono spesso anche curiales et notarii.

Nel territorio del ducato di Gaeta si incontra il termine tabellio et notarius, ma di solito scriba carni, poi scriba civitatis: a capo del collegio era un prototabellio o protomotario: raramente questi scrittori sono laici: scriba era nell'ultimo periodo romano termine che indicava chi scriveva in pubblici uffici. Così pure scribae, e spesso ecclesiastici, sono nel territorio di Anagni, ove non abbiamo notai speciali per la chiesa.

Nel territorio che fu affoggettato dai Longobardi, in modo speciale nel nostro settentrionale, invece le tradizioni dei tabellioni romani si perdono. Solo nei documenti di Piacenza, che però già si vide essere in intima connessione con formulari antichissimi, si trova l'exceptor civitatis Placentinae: gli usi portati per Milano sono dimostrati false lettere. Solo presso i vescovi come prima si incontrano notai della chiesa almeno fin qualche secolo: quando però questi scrivono per privati, non lo fanno come persone specialmente abilitate, ma semplicemente come persone che sanno scrivere, poiché non risulta che ci fosse una limitazione di capacità: si trovano documenti scritti da amici, parenti senza che risulti alcuna loro qualità. Vi furono però certamente anche presso i longobardi persone specialmente abilitate, che si trovano detti scribae publici, ma fin questo notarii, qualche volta notarius publicus, termine che usano non solo quando redigono documenti, ma

anche quando sottoscrivono semplicemente come testi: non si ha invece il termine tabelleis. Il termine notarius dapprima indicava scrittori di private persone che scrivevano elelemente (in notae), poi presto a impiegati di cancellieri, e ne vedemmo nella liqantina. Il Paoli fa delle compiere l'evoluzione del notario da tale funzione a quella di libero professionista sotto il dominio longobardo: altri, come il Volkelin e il Redlich, invece vi vedono piuttosto una continuazione del tabellionato romano: Breslau invece dice che la connessione non è dimostrata: si vedono analogie nell'esercizio della professione ma storicamente non paiono i notari gli eredi dei tabellioni. Ad ogni modo dei notari longobardi poco si sa: molti erano ecclesiastici, non risultano formati in collegio: è probabile fossero abilitati dallo Stato, ma non risulta: Raitzfrank volerà che conoscessero il diritto longobardo e romano: solo per quelli che dicono notarii regis o regie potestatis, si può credere che fossero nominati dal re. Il documento scritto da un pubblico notario aveva però certi vantaggi nella forma: si è però ben lungi dalla fede pubblica, e lo si sa ancora per secoli, come si vede parlando dei documenti privati.

A dare maggior valore ai documenti dei nostri notari interverrà l'occupazione franca. In Francia già prima di Carlo Magno si avevano scrittori di giudizi detti ore notarii o amannenses, ore cancellarii (a seconda del diritto dominiante): nominati dal re oppure dal conte, la loro competenza era per tutto il territorio della contea: tale professione era considerata molto elevata: già nel sec. VIII potevano far scrivere i documenti da aiutanti, solo rimovendoli. qualche volta facevano anzi tutti gli aiutanti. Carlo Magno stabilì nel 803 che i missi regii nominassero nei luoghi ore erano mandati sacbarini o giudici, advocati e notari: nell'805 de ogni conte, vescovo e abate avesse un notario speciale: regole pure i notari dei giudici. Il notario comitale è da ritenere notario pubblico come quello dei giudici, in che per l'Italia troviamo già obbligatorio in un capitolo del 781. I Franchi seguenti hanno pure curato questi istituti: Lotario nel 822 stabilisce che i suoi missi nominino notari legibus eruditi et bonae fisionis. I notari dei giudici o cancellieri secondo una disposizione del 823 dovevano scrivere i documenti avanti al conte o al suo rappresentante o ai giudici. Sono regolati anche i proventi dei notari: bastava dire per i miserabili e gli orfani dovevano scrivere gratis. Ogni notario comitale può però scrivere solo nello sua contea, fuori dove aveva il permesso del suo conte. Inoltre nel corso del secolo altre disposizioni stabiliscono che certi documenti

non valgono se non scritte da notari, e quindi criterio prevalente sempre più. Nel secolo IX troviamo spesso nelle nostre terre notari comitali: in genere però non portano queste indicazioni, ma sono da ritenere tali tutti quelli che si nominano semplicemente notari o si dicono notari di un dato luogo: notarii mediolanienses ecc.. La nomina dei notari comitali spetta ai missi regii, né è dubbia che potesse nominarli anche il conte, come suppone il Sicker, fatto che già aveva stabilito che i notari non potessero essere preti, ma da noi, secondo il Presslau, se ne hanno ancora nel secolo 10: vedemmo religioni (non preti) ancora nel secolo XIII parlando dei documenti privati.

Già nel regno longobardo i notari erano spesso delegati a funzioni giudiziarie, ma dall'824 tutti i iudices regis sono tolti dai notari: e nello stesso tempo anche gli scabini, quasi in modo esclusivo. Si firmavano notarius et iudex, ma di solito solo iudex come dignità maggiore che supponeva l'altra.

Oltre ai notari comitali abbiamo avuto notari dei giudici, dei missi regii, che si dicono notarii regis, imperatoris o regales: la loro competenza non è legata al territorio della contea, ma in connessione colle missioni dell'invitato regio.

Negli ultimi decenni del sec. IX si incontrano sporadici, poi dalla seconda metà del sec. X sempre più numerosi, i notarii sacri palatii. I primi erano certo in connessione colla corte, e non si può stabilirne una vera identità dai notari del re: dalla metà del secolo si trovano spesso notari che si dicono notarius et iudex sacri palatii. Mentre i notari del re nel sec. IX ed all'inizio del X agiscono solo per atti del re, dei conti palatini o dei missi regii, si trovano dalla metà del sec. X notari sacri palatii in parecchie città che scrivono documenti per i privati o per i giudici del conte, crescendo sempre più di numero, fino a formare la totalità dei notari nel sec. XI, tranne Romagna e Sardegna ove vedemmo continuare le antiche tradizioni.

Il diritto di creare questi notari spettava oltre che al re, probabilmente dapprima anche ai conti palatini effettivi, ma poi passò anche ai conti palatini solamente titolari, e fu dal re conferito anche ad altri grandi dell'impero sia laici che ecclesiastici almeno nel sec. XII. Vedemmo già negli atti comunali come non fosse parlato da noi di notari nominati dai comuni per diritto loro proprio.

Fino la metà del sec. XII accanto ai notari del sacro palazzo si

incontrano notai imperiali, nominati direttamente dall'imperatore. Questo fin diretto impiego dell'imperatore è spiegato dal fatto come frutto delle idee imperialistiche, che allora ha loro un'unica espressione nel Barbarossa: il barone però spesso che probabilmente vi entrarono anche i glossatori e la loro logica nel loro modo di intendere le disposizioni giuridiche e riguardante i tabelliones ecclesiastici, come altre volte, con nuove creazioni di insediamenti sarebbe diretto: l'incontro voluto delle due tendenze, poiché la scuola portava le parti dell'imperatore, quelle prodotti senza voluto espressamente questo nuovo fatto. Il fatto che a Prologna il notariato imperiale aveva proprio che allora non aveva nulla poiché il comune bene spesso la presenza di rappresentanti della scuola.

Fatto che dopo l'abolizione le conferme imperiali d'incanto sempre più numerose: spesso nella concezione fatta dall'imperatore, come nel 1191 ai conti di Pavia, di creare notai era la condizione che dovessero ricevere la conferma da lui: tale conferma però il più delle volte fin che aggiunge competenza ai notai del sacro palazzo, dava loro maggior lustro.

Le nomine di notai fecero da parte dei legati generali e degli altri dignitari dell'impero dal sec. XIII non erano più soggetti a tale conferma.

La nomina era fatta nella forma di investitura feudale, simbolo di solito il calamaio e la penna, e il nominato riceveva i simboli del nominante.

Dalla fine del sec. XII si fecero più frequenti per i grandi dell'impero vescovi e città i privilegi di nominare notai. A Orbassano da Ottone IV fu dato ai conti palatini di Agliate de lo usavano anche dopo che nel 1219 era stato revocato da Federico II. Dal sec. XIV la nomina spetto normalmente ai conti palatini ed all'impero e ai conti palatini lateranensi, ma mentre prima quel titolo era dato solo a persone di alto lignaggio, ora si scende a semplici cavalieri, poi a cittadini e specialmente giuristi. Se ne distinguono due qualità: quelli della curia maior, di solito ereditari, che potevano avere il diritto di nominare quelli della curia minor, di solito titolo personale. Entrambi però potevano nominare notai.

Questa larghezza di concessione del diritto di nominare notai, rendeva più necessario un pubblico controllo nella qualità morale e scientifica dei nominati: in Italia già dal sec. XIII i notai erano uniti in collegio, i quali erano sotto la sorveglianza delle autorità comunali.

Il notaio non poteva redigere documenti se non faceva parte del collegio e quindi se non aveva avuto fin o meno direttamente l'approvazione del comune: per entrare nel collegio di solito occorreva anche un esame. L'istituzione al notariato era di solito impartita nelle università, dove dal sec. XII si inventarono collegio di notariati.

Colla fine del sec. XI sorgendosi i papi un' autorità pari almeno a quella dell' imperatore annunciarono a nominare notari (notarii apostolicae sedis o notarii lateranensis palatii) anche per fuori del loro territorio: se ne tro-
 vava specialmente in Toscana. Fin dalla metà del sec. XIII i notari imperiali cominciarono a chiamarsi abitualmente publicus imperialis auctoritate notarius, anche quelli papali si dicono publicus apostolica auctoritate notarius. Dal sec. XIV poi si incontrano notarii apostolice et imperialis auctoritate. La Decretum teorizza che la nomina dei notari spetta al sovrano o al Chierico: ma deve esser un resto dell'antico loro supremazia politica: siccome esso nel sec. XIII dice esplicitamente di fare la nomina auctoritate non ab imperiali auctoritate concessa non deve intendersi per un privilegio peccato di conferma ad hoc, ma di conferma generica degli antichi diritti.

Questo con lo sviluppo del notariato conviene ricordare che da noi il notaio, per effetto di nomina diretta od indiretta imperiale, non ebbe dapprima la publica fides: non l'ebbe nel diritto giustiniano, dice il Borelli, non sotto i Longobardi, essendo al diritto germanico ignoto anche il concetto, né sotto i Franchi: l'acquistò per sé stesso, per naturale forza di cose, in Italia in quel periodo in cui il potere pubblico andava sempre più allontanandosi, attenuandosi, frangendosi in esenti autorità di competenza sopra volte non determinate: esso in tali condizioni rispondeva ad una necessità universale. Parlando dei documenti privati si vede come da atto privato si mutasse in instrumentum publicum solo verso la fine del sec. XIII inizio del XIV con il concorso di molteplici cause.

Il notariato da noi all' inizio del sec. XIII si può dire aveva compiuta la sua esazione, ma tardi a diffondersi all'estero. In Germania se ne trovano sporadici esempi dalla fine di quel secolo: verso la metà del secolo seguente si incontrano anche dignitari germanici a cui è data la facoltà di nomina: ma l'uso non si estende molto: inoltre allora non si hanno i collegi notariali, probabilmente perché ancora nel

sec. XV sono tolliti prevalentemente dal ceto ecclesiastico e hanno anche
cariche nelle diocesi. Solo nel 1512 si danno da Massimiliano I' di-
sposizioni generali per il notariato.

E' da osservare che mentre i notari papali avevano competenza ovunque,
quelli imperiali non l'avevano fuori dell'impero: in Guglielmo Corbari 2°
(1508-29) ne vietò espressamente l'esercizio: vedemmo solo un lungo sviluppo
dal chirografo, di cui un esemplare era depositato di solito presso un convento.

Sotto l'influenza del diritto romano rinato in Italia il notariato ve-
ninico ad estendersi in Francia, dapprima in Linguadoca e in Provenza,
poi in tutte le regioni d'alto diritto scritto: in virtù di un'investitura i
notari o tabellioni pubblici ebbero il privilegio di dare alle loro scritture carat-
tere d'autenticità con l'aggiunta di un certificato analogo alla comple-
to romana e l'adesione del sigillo manuale (tabellionato): signori, re-
scori, comuni si arrogarono tale diritto: la competenza era per di locale, ma
Volosa ad esempio pretendeva per una concezione di Geodoria o di tutto-
rino Pio di nominare notari competenti ubique terrarum. Nel sec. XIII ag-
giunto ad essi troviamo notari regia auctoritate: quali però dapprima
sono nominati dai signori-giudici. Tre tentarono di avocare a sé
la nomina e di stabilire che anche nel mezzogiorno l'autenticità fosse data
dal sigillo, come era regola nel territorio settentrionale di diritto consuetudini-
ario, ma poi nel 1304 le regole sul notariato vi rimasero riconosciute in-
vece il segno manuale il cui disegno doveva essere deposto in luoghi pubblici.

Tutte e tre però da allora cercarono di trasformare lentamente il notariato
da signorile in regio, ma solo nel sec. XIII si ebbe l'uniformità del notariato quan-
do fu costituito pressappoco quale è oggi: nei paesi di diritto consuetudinario
(mercol) prima il notariato si incontrò solo sporadicamente. Tre cercarono inoltre
di proibire la competenza dei notari apostolici per gli atti dei laici in materie tem-
porali, ma vi riuscirono completamente solo all'inizio del sec. XVI.

In Polonia il notariato si diffonde nel sec. XIV e fin nel XV; in
Ungheria vedemmo nelle funzioni del notariato i loca credibilia dal
sec. XIII al 1874, quando vi fu sostituito il notariato.